

Le pillole di Legal Corner

08/04/2018

[DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q\), della legge 23 giugno 2017, n. 103. \(18G00046\) \(GU n.68 del 22-3-2018\) Vigente al: 6-4-2018](#)

Professioni sanitarie – Attenzione ai nuovi reati !

«Art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata: se dal fatto deriva un danno per la salute;

se il fatto e' commesso nei confronti di un minore;

Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. **Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.»**

L'elenco delle sostanze è contenuto del Decreto ministeriale 26 luglio 2017 "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000.

Dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II e' inserito il seguente: «Capo I-bis Dei delitti contro la maternita'

(Il reato vuole vietare sia il mancato controllo delle misure di sicurezza in sede lavorativa e quindi questo punto deve essere tenuto in conto dalle aziende sanitarie pubbliche, private e/o farmaceutiche a contatto con sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

Puo' essere applicato anche le situazioni nei quali il professionista (medici, infermieri, farmacisti, somministrano, prescrivono farmaci atti a provocare l'aborto).

Art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza). - Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.

Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale). - **Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.**

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e' diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto.»

Introduzione art. 601 c. (Traffico Organi)

Introduce il il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a chiunque illecitamente commercia, vende, acquista in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.



Prevista l'interdizione dall'esercizio della professione se ad essere coinvolto è un professionista che opera in ambito sanitario.

Previste pene e sanzioni anche per chi organizza viaggi finalizzati al traffico di organi e per chi pubblicizza con qualsiasi mezzo di diffusione quest'attività illecita.

Il reato di associazione a delinquere è aggravato se l'associazione è finalizzata a commettere i delitti di traffico di organi.

Infine viene abrogato l'art. 7 legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con multa chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

